

N. 1840 di protocollo d'uff.

N. 19/AUA di registro del 18/01/2016.



**PROVINCIA DI COMO**  
ECOLOGIA E AMBIENTE

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda EREDI BIANCHI GIUSEPPE S.P.A. per l'insediamento sito in Comune di CANTU', Via Borgognone n. 74.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di CANTU' (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 " Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RICHIAMATO il provvedimento n° 269/AUA in data 24/07/2014 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato al Sig, Bianchi Michele, nato a Cantù (CO) il 15/01/1965 e residente a Cantù (CO), via Borgognone n. 74 (C.F. BNCMHL65A15B639D), in qualità di Consigliere Delegato dell'Azienda Eredi Bianchi Giuseppe S.p.a. (P.IVA 01413990134), con sede legale in Comune di Cucciago (CO), via per Cantù n. 29/A.

VISTA la comunicazione n. 34324 in data 04/09/2015 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e di trasmissione dell'istanza presentata in data 31/08/2015 dal medesimo Sig. Bianchi Michele (di seguito "Gestore"), con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di CANTU' (CO), Via Borgognone n. 74;



ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 37949 del 10/09/2015 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dal Comune di Cantù con nota n. 39767 del 14/10/2015, a conferma del parere favorevole espresso con precedente comunicazione n. 23518 in data 01/07/2015;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione;
- il titolo di godimento sull'insediamento, in quanto l'Azienda ne è proprietaria;
- il fatto che l'inserimento della tipologia 3.1 e le relative nuove aree di messa in riserva e recupero non comportano variazione del sistema di smaltimento delle acque reflue rispetto alla situazione già autorizzata;
- il fatto che l'introduzione delle operazioni R13 e R4 sulla nuova tipologia 3.1 non comporterà alcuna variazione rispetto alla valutazione d'impatto acustico datata gennaio 2014, in quanto non verranno cambiati né il ciclo lavorativo né i quantitativi né i macchinari utilizzati;
- l'accettazione d'incarico di Direttore Tecnico responsabile per l'impianto per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 presso l'insediamento in oggetto, da parte di Bianchi Michele, nato a Cantù (CO) il 15/01/1965 e residente a Cantù (CO) in via Borgognone n. 74, sottoscritta dal Medesimo in data 31/07/2015;
- il fatto che l'attività svolta dall'Azienda all'atto della dichiarazione (22/07/2015) non risulta soggetta alle procedure previste dal D.P.R. 151/2011;
- il fatto che i rifiuti messi in riserva presso l'impianto verranno avviati al recupero entro e non oltre sei mesi dalla data di conferimento;
- il fatto che presso l'impianto non verrà superata la quantità di 10 t/giorno e pertanto non si è presentata la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

RITENUTO di confermare i contenuti tecnici dell'AUA vigente che non sono direttamente connessi con la domanda di modifica sostanziale formulata dall'Azienda;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

**ADOPTA LA MODIFICA SOSTANZIALE  
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
269/AUA in data 24/07/2014**

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di CANTU':

- al Sig. **Bianchi Michele** (di seguito "Gestore"), nato a Cantù (CO) il 15/01/1965 e residente a Cantù (CO), via Borgognone n. 74 (C.F. BNCMHL65A15B639D), in qualità di Consigliere Delegato dell'**Azienda Eredi Bianchi Giuseppe S.p.a.**, con sede legale in Comune di Cucciago (CO), via per Cantù n. 29/A (P. IVA 01413990134);
- per l'**insediamento** sito in Comune di CANTU', Via Borgognone n. 74, mappale Foglio 21 - 5912 e 10898, esercente l'attività di Messa in riserva (R13) e recupero (R4) sulla tipologia 3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe);



- per i seguenti **titoli abilitativi**:

- 1) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce le Sezioni II e VI dell'Allegato tecnico al provvedimento n° 269/AUA in data 24/07/2014.**

**Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP.**

**Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, al SUAP territorialmente competente, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati.**

**DISPONE** che:

1. L'effettivo avvio della modifica dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti è subordinato alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.. Pertanto, all'avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione opere necessarie all'esercizio di tale attività, **il Gestore deve darne specifica comunicazione a questa Provincia tramite il SUAP**, cui farà seguito la trasmissione al Gestore lo schema e le condizioni contrattuali per la costituzione delle predette garanzie finanziarie, che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi e pertanto dovranno valere per **16 (sedici)** anni dalla data di notifica dell'AUA originaria.

La polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari a metà del periodo sopra indicato, cioè pari ad almeno 8 (otto) anni. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il Gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione unica ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale sarà revocato d'Ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione unica ambientale è pertanto subordinata alla validità ed efficacia della polizza fideiussoria in essere.

2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione per tramite del SUAP**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in **€ 25'151,89 (venticinquemilacentocinquantuno/89)**, relativo a:
  - recupero (R4) di 2'970 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 21'195,38;
  - messa in riserva (R13) di 224 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi, pari a € 39'565,10 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 3'956,51.

**Solo alla conseguente ricezione della comunicazione provinciale di accettazione della garanzia finanziaria, l'esercizio dell'attività potrà essere intrapreso.**

**DÀ ATTO** che:

- tutte le prescrizioni o prese d'atto indicate nel provvedimento n. 269/AUA in data 24/07/2014 conservano validità, ove non espressamente modificate o revocate all'interno del presente atto;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le



disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di CANTU', in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;

- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.38.2014 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- in caso di mutamenti di uno o più dei Soggetti gestori del servizio di fognatura e depurazione, tutti i riferimenti a essi, inclusi nella presente autorizzazione, si intendono automaticamente relativi al nuovo Soggetto, in particolar modo per quanto riguarda l'inclusione fra i destinatari delle comunicazioni prescritte al Gestore nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

**DISPONE** la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di CANTU', al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

**DISPONE** inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento n. 269/AUA in data 24/07/2014**; la data deve essere calcolata a partire da quella di notifica avvenuto da parte del SUAP (31/03/2015) Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel provvedimento 269/AUA in data 24/07/2014, nonché nel presente atto e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione DIRETTAMENTE** a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;



- dovrà essere comunicato al SUAP di CANTU', e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione o la sostituzione del Direttore Tecnico per l'impianto di gestione rifiuti. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la voltura a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

**DÀ ATTO** infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
  - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
  - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



**Modifica sostanziale  
dell’Autorizzazione unica ambientale dell’Azienda Eredi Bianchi Giuseppe S.p.a.  
per l’insediamento sito in Comune di CANTU', Via Borgognone n. 74  
N° registro del provvedimento originario 269/AUA del 24/07/2014.**

**N. 19/AUA di registro in data 18/01/2016**

**ALLEGATO TECNICO**

<b>II) Tavole e documenti di riferimento</b>
<b>VI) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</b>

**II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

<b>Oggetto</b>	<b>Nome documento - file</b>	<b>Data deposito</b>
<b>A. Planimetria reti di scarico: “Tav. 1 - Planimetria, pianta, sezione, dettaglio costruttivo”</b>	<b>planimetria_Eredi Bianchi_2_rev01.pdf</b>	<b>Maggio 2014</b>
<b>B. Tavola 2: Rete fognaria – Data Ottobre 2012 – Agg 1: Agosto 2015</b>	<b>01413990134-28072015-1652.009.PDF.p7m</b>	<b>31/08/2015 Trasmissione dall’Azienda al SUAP  04/09/2015 Trasmissione da parte del SUAP</b>

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all’istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Il contenuto delle medesime risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce riferimento ufficiale ai fini della validità dell’autorizzazione e dei controlli da parte dell’Autorità competente.



## VI. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

### 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

- 1.1 L'area interessata dall'impianto è di circa 1'340 m<sup>2</sup> dei quali 619 coperti da edificio industriale all'interno del quale verranno effettuate tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento; contraddistinta ai mappali 5912 e 10898 censiti al foglio 21 al N.C.T.R. del Comune di Cantù ricadenti in zona di "ambiti industriali, artigianali, commerciali e direzionali" nel P.G.T. vigente del Comune di Cantù;
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
- operazioni di recupero: R13 R4;
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento e lo schema di raccolta delle acque reflue decadenti dallo stesso sono rappresentate sulla tavola di cui alla lettera B. della tabella della Sezione II del presente Allegato Tecnico.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.1			
	10.02.10	X	X
	10.02.99	X	X
	12.01.01	X	X
	12.01.02	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	16.01.17	X	X
	17.04.05	X	X
	19.01.02	X	X
	19.01.18	X	X
	19.12.02	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica, mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti, come specificato al punto 3.1.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.1 è di 40 m<sup>3</sup> e quella di recupero (R4) di 970 tonnellate/anno. Le operazioni verranno svolte sulle aree, al coperto, come indicato nella tavola sopra richiamata.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	10.08.99	X	X
	11.05.01	X	X
	11.05.99	X	X
	12.01.03	X	X
	12.01.04	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	17.04.01	X	X





Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	17.04.02	X	X
	17.04.03	X	X
	17.04.04	X	X
	17.04.06	X	X
	17.04.07	X	X
	19.10.02	X	X
	19.12.03	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva (R13) di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica, mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti, come specificato al punto 3.2.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4);

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.2 è di 184 m<sup>3</sup> e quella di recupero (R4) di 2'000 tonnellate/anno e le operazioni verranno effettuate sulle aree, al coperto, come indicato nella tavola sopra richiamata.

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute; in particolare, relativamente alle fasi di accumulo e di movimentazione di materiale inerte (operazioni di carico e scarico), dovranno essere adottati adeguati sistemi di nebulizzazione al fine di evitare fenomeni di diffusione di polveri.
- 2.2 Devono essere rispettate le norme generali per la messa in riserva ed il recupero di materia dai rifiuti previste dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto disposto ai punti 3.1.3 e 3.2.3.

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.